

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1296}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICHELI PIETRO, CASTELLI, REVELLI, LOSPINOSO SEVERINI

Presentata l'11 dicembre 1972

Modifiche all'articolo 545 del codice di procedura civile e all'articolo 1 del testo unico 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di pignorabilità e sequestrabilità di crediti

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'evoluzione dei rapporti sociali così rapida degli ultimi anni pone dei dubbi sull'adeguatezza della normativa vigente in materia di pignorabilità dei crediti derivanti o conseguenti da rapporto di lavoro subordinato. Tale materia è disciplinata dall'articolo 545 del codice di procedura civile e, per i crediti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dal testo unico 5 gennaio 1950, n. 180.

Le norme esistenti prevedono la impignorabilità, la insequestrabilità e la incedibilità non soltanto degli stipendi, dei salari, delle pensioni e dei compensi in genere, ma altresì delle cosiddette indennità di cessazione o di buonuscita.

La limitazione prevista anche per queste ultime era più che giustificata quando fino a non molti anni addietro tali indennità venivano unicamente concesse a chi cessava dall'impiego senza aver raggiunto gli anni di servizio utili per il raggiungimento della pensione; ma non sembra possa più avere giustificazione valida quando tali indennità di cessazione vengono erogate, raggiungendo anche

cifre cospicue, in aggiunta alle pensioni medesime, secondo una tendenza sempre più generalizzata.

Orbene non v'è dubbio che l'impignorabilità delle pensioni, anche quando raggiungono cifre ragguardevoli, è pienamente giustificata proprio dalla loro naturale destinazione ad assicurare una vita dignitosa all'avente diritto.

Ma analoga considerazione non può essere riferita alle indennità di cessazione erogate unitamente alla liquidazione delle pensioni, od almeno a quella parte di tali indennità che superi quei certi limiti dettati dalla esigenza che colui che cessa dal lavoro ed inizia il periodo di quiescenza possa essere in grado di agevolmente sopportare certe possibili difficoltà del momento.

E però opportuno fare alcune brevi considerazioni sulla natura delle cosiddette indennità di cessazione o di buonuscita.

I commentatori della nostra legislazione del lavoro rivolgono le loro attenzioni alle indennità di cessazione o di buonuscita dovute dal datore di lavoro al lavoratore non avente diritto a pensione, trascurando, almeno fino

ad ora, quelle dovute al lavoratore in aggiunta alla pensione. E indagano la natura di tale indennità sostitutiva della pensione attribuendole chi carattere di retribuzione integrativa del lavoro, chi carattere assicurativo, chi carattere misto retributivo e assicurativo.

Ovviamente diversa è la caratteristica di cessazione o di buonuscita che soltanto da pochi anni viene corrisposta soprattutto ai dipendenti pubblici contemporaneamente alla liquidazione della pensione in aggiunta ad essa. In tale ipotesi questa indennità ha piuttosto carattere di bene di risparmio acquisito in virtù di una previsione del sistema retributivo necessariamente destinato a fronteggiare esigenze normali di vita ma solo se necessario a fronteggiare esigenze particolari: il suo originario aspetto di parte della remunerazione ha subito comunque con l'accantonamento la trasformazione in capitale che si potrebbe definire di riserva.

L'articolo 36 della Costituzione afferma che « il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa ». A tale esigenza soddisfano lo stipendio o il salario finché il dipendente è in servizio e la pensione quando è in quiescenza: ma non già l'indennità di cessazione che, a differenza della pensione che è vitalizia, si esaurisce nel tempo stesso dell'erogazione *una tantum*.

L'indennità di cessazione o di buonuscita non può essere destinata ad assicurare « una esistenza libera e dignitosa » ma costituisce un valido contributo all'assestamento del bilancio personale e familiare nel periodo di trapasso dalla attività lavorativa alla condizione di quiescenza ed a liberarlo dalle eventuali possibilità che potessero essere state contratte durante il periodo di attività lavorativa e non eliminate in via ordinaria.

Mentre è giusto salvaguardare da eventuali falcidie stipendi e pensioni, al pari dei mobili e delle suppellettili di stretta necessità del debitore, non si vede per contro come una volta soddisfatte le esigenze adombrate dalla Costituzione, il privilegio della insequestrabilità ed impignorabilità possa essere esteso anche alla intera indennità di cessazione, la quale, come abbiamo visto, funge più da bene di risparmio in conseguenza del superamento e della cenata trasformazione della originaria natura remunerativa.

E questa sua attuale invulnerabilità si risolve in una ingiustificata lesione dei diritti

dei terzi che non trova corrispettivo in un interesse superiore da tutelare.

Le indennità di cessazione, per essere proporzionate agli anni di servizio prestati ed all'aumentare degli ultimi stipendi percepiti, giungono a volte a superare la diecina di milioni (in certi casi anche la superano di molto!): non è giusto che, almeno sopra certi limiti, siano sottratte alla garanzia generica che l'ordinamento offre al creditore per i debiti contratti dal suo debitore, in evidente dispregio del principio fondamentale che un diritto può esercitarsi soltanto nei limiti in cui non lede un diritto di altri.

La vigente legislazione del resto, nei casi in cui l'interesse sociale è in conflitto con l'interesse individuale, consente deroghe al privilegio dell'insequestrabilità e dell'impignorabilità delle indennità di cessazione (come fa agli articoli 43, 44 e 45 del citato testo unico 5 gennaio 1950, n. 180); e queste deroghe sono improntate ad ovvii criteri di giustizia, criteri che però non possono considerarsi più tali quando sono rivolti soltanto a tutela dei crediti dell'amministrazione statale o di istituti previdenziali trascurando, e non per tutela di interessi superiori, i crediti legittimi di qualsiasi privato cittadino.

Sembra giusto perciò modificare disposizioni di legge divenute in qualche passo almeno anacronistiche, che mantenute nella formulazione attuale non trovano riscontro nei principi della Carta costituzionale e neppure nei principi generali dell'ordinamento e possono costituire talvolta un incoraggiamento alla insolvenza fraudolenta sotto la protezione propria di una norma destinata dal legislatore a ben più nobili finalità.

Tutte le considerazioni ora esposte ci inducono a formulare la presente proposta di legge che si compone di due articoli.

L'articolo 1 prevede la modifica dell'articolo 545 del codice di procedura civile che indica i « crediti impignorabili », e più precisamente la modifica dei suoi commi terzo e quarto e l'aggiunta di un altro comma dopo il quinto: con essi si sancisce che la impignorabilità delle somme dovute alla cessazione del rapporto di lavoro o di impiego erogate indipendentemente dal trattamento di quiescenza è limitata all'ammontare di esse che non superi il complesso degli stipendi e salari percepiti nell'ultimo anno.

A prima vista potrebbe apparire più opportuno fissare tale limite in relazione ad una somma determinata, uguale per tutti. Ma una siffatta disposizione mal si inserirebbe in un codice, necessitando, in dipen-

denza dei mutamenti di valore della moneta, continue revisioni attraverso apposite « legghine ». Viceversa, il riferimento agli stipendi ed ai salari consente un costante ed automatico adeguamento alle variazioni del costo della vita.

L'articolo 2 prevede la modifica del primo comma dell'articolo 1 del testo unico 5 gennaio 1950, n. 180, che disciplina « il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni », con la precisazione testuale che l'insequestrabilità, l'impignorabilità e l'incedibilità dei compensi corrisposti alla cessazione del rapporto d'impiego

o di lavoro opera soltanto, se è sorto diritto a pensione, per la parte di tali compensi che non superi nel suo ammontare il complesso degli stipendi e salari percepiti nell'ultimo anno di servizio.

Onorevoli colleghi, adeguando la vigente legislazione alle nuove esigenze di una società in crescita ed in evoluzione, esigenze che questa proposta ritiene di ben aver presenti e di utilmente integrare, si contribuisce ad assolvere almeno in parte al mandato che ci deriva dalla sovranità popolare: ci affidiamo quindi alla vostra sensibile attenzione e al vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 545 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1548, è sostituito dal seguente testo:

« ART. 545. — *Crediti impignorabili.* — I crediti alimentari non possono essere pignorati, tranne che per causa di alimenti e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto.

I crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti, per maternità, malattie o funerali, da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza non possono essere ugualmente pignorati.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore.

Tali somme possono essere pignorate fino alla misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.

Le disposizioni del terzo e del quarto comma si applicano anche alle somme dovute in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro o di impiego; tuttavia, per le somme corrisposte all'atto della cessazione del rapporto in aggiunta ad un trattamento periodico di quiescenza, le disposizioni medesime si applicano limitatamente ad una somma non superiore a quella complessivamente percepita, per stipendi o salari, nell'ultimo anno.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge ».

ART. 2.

L'articolo 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti.* — Gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli.

La disposizione del precedente comma si applica, quando è sorto diritto a pensione, ai compensi corrisposti oltre alla pensione medesima alla cessazione del rapporto di impiego o di lavoro in conseguenza dell'opera prestata, soltanto per la parte di essi che non sia superiore all'entità degli stipendi e salari complessivamente percepiti nell'ultimo anno di servizio.

Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche quello dipendente dal segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dalle Assemblee parlamentari ».